

\* MUNICIPIO DI PALERMO - REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA\*  
Adottato il 18 - 5 - 1935 n. 287/Approvato G. P. A. il 10 - 3 - 1936/

Deliberazione n. 66 del 7 - 10 - 1959/Modifica Capo III - Deliberazione n. 250 del 1 ? 8 - 1994

### TITOLO III - OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO DISPOSIZIONI RELATIVE AI MESTIERI - ED AL COMMERCIO AMBULANTI

#### Articolo 98

Nessuno può esercitare sia abitualmente che occasionalmente mestieri ambulanti nel territorio del Comune, senza il preventivo permesso dell'Autorità Comunale:

#### Articolo 99

Per i saltimbanchi, i cantanti, i suonatori e simili, sull'atto del permesso saranno trascritte le annotazioni relative al pagamento della tassa, se dovuta per la occupazione del suolo pubblico, e per i lustrascarpe, i facchini da piazza, i fattorini di albergo in servizio presso le stazioni ferroviarie, i venditori ambulanti di giornali, riviste e simili, anche il richiamo alle norme contenute nel presente titolo, o i prezzi per le prestazioni d'opera, nei casi in cui possono stabilirsi dal Podestà, a norma della legge Comunale e Provinciale.

Per coloro che esercitano il commercio ambulante di qualsiasi specie, il permesso dell'Autorità Comunale consisterà nell'atto da cui risulti, insieme al pagamento della tassa, se dovuta, per l'occupazione del suolo pubblico la località dove la sosta temporanea per la vendita può essere eventualmente consentita, i limiti di territorio comunale entro i quali il commercio ambulante può essere esercitato. Tale atto non potrà essere rilasciato a coloro che non abbiano conseguita la licenza di cui alla legge 5.2.934 n. 327, sulla disciplina del commercio ambulante.

#### Articolo 101

L'atto del permesso comunale dovrà essere esibito da ogni richiesta da parte degli agenti della forza pubblica e anche a domanda dei richiedenti la prestazione d'opera, quanto per questa sia stabilito il prezzo da parte dell'Autorità Comunale.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti, è vietato d'importunare i passanti con l'offerta di merci e di servizi, e di richiamare la attenzione con grida o schiamazzi, o strumenti acustici di qualsiasi sorta. E' pure vietato di esercitare il mestiere fuori dei luoghi

assegnati caso per caso, e per norma di regolamento.

#### Articolo 102

La durata del permesso sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento per l'applicazione delle tasse sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Di regola e quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno, e il permesso potrà essere riconfermato al 31 dicembre di ciascun anno.

#### Articolo 103

Il Podestà, con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, revocare il permesso a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti non tengono un contegno corretto nell'esercizio del mestiere, non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato.

Inoltre la revoca potrà avvenire quando il concessionario abbia ceduto ad altri l'atto del permesso, o il distintivo che gli venisse rilasciato dall'Autorità Comunale, oppure non abbia usufruito personalmente del permesso.

#### Articolo 104

La concessione dei permessi per l'esercizio dei mestieri ambulanti, potrà essere subordinata dal Sindaco, qualora sia ritenuto necessario ed opportuno a limiti di spazio, di orario, di numero ed in genere ad ogni altra condizione rispondente a motivi di pubblico interesse.

#### Articolo 105

Il mestiere ambulante di saltimbanco, cantante, suonatore e simili è vietato nelle vie e piazze che saranno stabilite con ordinanza municipale.

#### Articolo 106

Senza permesso del Sindaco non si potranno collocare baracche e simili, per pubblici spettacoli, divertimenti popolari, e per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata quando queste siano contigue alla pubblica strada, e comunque esposte alla vista del pubblico.

#### Articolo 107

Le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permesse temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, cui spetta di prendere gli opportuni accordi con l'Ufficio di P.U. mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali, e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dal Podestà.

Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre interno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

A. Di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti.

B. Di tenere aperte le baracche oltre le ore 22 dal 1 ottobre al 31 marzo e oltre le ore 23 negli altri mesi dell'anno.

Il Sindaco potrà per altro stabilire caso per caso anche un diverso orario.

Articolo 144

Ogni disposizione contraria al presente regolamento o con essa incompatibile è abrogata.

Comune di Palermo © 1997 –

Ultima modifica: mercoledì 02 aprile 2008 16.35.07